

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli**DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE**

Prot. n. 356

Oggi, 3 (Tre) del mese di Giugno dell'anno 2014, presso la sala riunioni dell'Assessorato Difesa del Suolo - Viale delle Fiera, 8 a Bologna, previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti le signore:

ASSESSORE PAOLA GAZZOLO
ASSESSORE MARA RONCUZZI

Presiede **PAOLA GAZZOLO**
Funge da Segretario la Componente **MARA RONCUZZI**

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Dott. Giuseppe Bortone

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta


OGGETTO N. 1/3

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché Responsabile per la Trasparenza ai sensi del art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. ;

La Segretaria
Mara Roncuzzi



La Presidente
Paola Gazzolo



OGGETTO n. 1/3 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché Responsabile per la Trasparenza ai sensi del art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa(es.: GRECO-*Group of States against corruption*);
- la strategia di contrasto al fenomeno corruttivo secondo il legislatore statale, come si ricava dalla lettura della l. n. 190/2012, si basa su tre pilastri:
 - la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole;
 - l’introduzione o il potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo¹;
 - il rafforzamento di rimedi di tipo repressivo²;

Visti in particolare, all’art. 1 della L. n. 190/2012, sopra citata:

¹ attraverso, ad esempio, l’elaborazione di un “Piano triennale di prevenzione” in ogni amministrazione pubblica e la nomina di un Responsabile, oppure l’introduzione di una disciplina più rigorosa in materia di cumulo di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche pubbliche

- il comma 59 che stabilisce che *“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*;
- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che *“... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”* (in seguito: *“Responsabile”*);
- il comma 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del *“Responsabile”*, adotta annualmente il *“Piano triennale di prevenzione della corruzione”*, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

Visto inoltre il comma 46 della L. n. 190/2012, che introduce, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 35-bis con rubrica *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*, che dispone che:

- “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di*

² con modifica del codice penale, per la revisione di delitti contro la pubblica amministrazione, oppure ad esempio, con il potenziamento di strumenti di natura disciplinare, come la sostituzione dell'art. 54 del D.Lgs.n. 165/2001, con la previsione di un *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* con regole più stringenti

vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

Visto altresì il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012;

Considerato che:

a) il D.Lgs. n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all'art. 2, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici;

b) il D.Lgs. n. 39/2013 prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

✓ la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (art. 17);

✓ la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, commi 1 e 2);

✓ i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. n. 190/2012, è identificata con la "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16);

✓ la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del "Responsabile", dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19);

Ritenuto quindi necessario dare formale attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, nonché alle disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Considerato quindi necessario con il presente provvedimento di individuare in via preliminare per l'Autorità dei Bacini Regionali romagnoli la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Valutato opportuno, per quanto riguarda la individuazione del "Responsabile":

Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del "Responsabile";

Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, quale delineato, in particolare, dall'Intesa interregionale per la Costituzione dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvata dal Consiglio Regionale Emilia Romagna con deliberazione n. 3108 del 19/3/1990 e dal Consiglio Regionale Toscana con deliberazione n.183 del 20/3/1990;

Ritenuto innanzitutto di stabilire che l'incarico di "Responsabile", in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l'ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

Valutato inoltre, in riferimento alla previsione dell'art.43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", secondo cui il "Responsabile" svolge, di norma, anche le funzioni di "Responsabile della trasparenza";

Dato atto che:

- il dott. Giuseppe Bortone, attuale Segretario generale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa vigente come emerge anche dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione³, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento;

Visti inoltre, al fine di dare attuazione nell'ordinamento regionale alle disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 2013:

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato, su proposta della Presidente, a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

A) di nominare, per l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Segretario generale il dott. Giuseppe Bortone quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e quale Responsabile della Trasparenza , per la durata del relativo incarico;

B) di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto A, che il dott. Giuseppe Bortone svolgerà le funzioni di "Responsabile" sopra indicate in via aggiuntiva rispetto all'incarico di Segretario generale dell' l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

³ In particolare per il requisito in base al quale il Responsabile non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti attestato con dichiarazione sostitutiva in atti al Prot. 354 del 30/5/2015 dell'Autorità; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

C) per lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile” sopra indicate, al fine di chiarirne le relative responsabilità potranno essere presi a riferimento, benché opportunamente rapportati alla peculiare realtà dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, i provvedimenti adottati nelle materie sopra richiamate dalla Regione Emilia-Romagna in ordine alle misure di contrasto del fenomeno corruttivo e di quelle relative alla trasparenza e diffusione delle informazioni.

D) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

LA SEGRETARIA

Maria Pizzani

LA PRESIDENTE

Roberto Gattolisi